



La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:

GENOVESE GIOVANNI, Giudice monocratico

in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- sul ricorso n. 599/2024 depositato il 30/09/2024

proposto da

Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1

Rappresentante difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Comune di Montebello Vicentino - Piazza Italia N. 1 36054 Montebello Vicentino VI

elettivamente domiciliato presso Email_2

Abaco S.p.a. - 02391510266

Difeso da

Difensore_4 - CF_Difensore_4

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 30 CUP 2023

a seguito di discussione in pubblica udienza

ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

La società Ricorrente_1 s.p.a. ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 30 del 19/07/2024, concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni (CUP) per l'anno 2023, notificato da Abaco s.p.a., concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Montebello Vicentino (VI), e relativo ad esposizioni rilevate dalla medesima nel territorio comunale e da essa ritenute imponibili, in quanto dotate di valenza pubblicitaria.

La ricorrente, nel proprio ricorso, ha premesso la sussistenza della giurisdizione tributaria, con ciò andando di diverso avviso rispetto all'indicazione contenuta nell'atto impugnato, che individuava nel giudice ordinario l'autorità munita di giurisdizione.

La questione ha formato oggetto di discussione, unitamente al merito, all'udienza del 07/04/2025, nella quale parte resistente si è rimessa alla Corte in ordine alla sussistenza o meno della giurisdizione tributaria.

Il tema è controverso in dottrina e ha formato oggetto di pronunce contrastanti nella giurisprudenza di merito ordinaria, amministrativa e tributaria, sicché questa Corte ritiene sussistere tutti i presupposti richiesti dall'art. 363-*bis* c.p.c., trattandosi di questione:

- rilevabile d'ufficio, e sulla quale è quindi necessario pronunziarsi ai fini della definizione del giudizio;
- non ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
- che presenta gravi difficoltà interpretative, come attestato dalla diversificazione delle soluzioni adottate;
- che è suscettibile di porsi in numerosi giudizi.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34851/2023, hanno peraltro stabilito che anche il giudice tributario di merito può avvalersi del rinvio pregiudiziale, e che esso può avere ad oggetto anche una questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito.

L'istituto che ci occupa è stato introdotto dall'art. 1, commi 816 – 847, L. 160/2019, in sostituzione di precedenti tributi ed entrate patrimoniali (ICP, CIMP, COSAP, TOSAP, canone di autorizzazione di cui all'art. 127 c.d.s.) che sono stati accorpati in un unico canone, espressamente definito "patrimoniale".

Il comma 819 stabilisce che *"Il presupposto del canone è:*

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato."*

La definizione di "canone patrimoniale", unitamente alla constatazione della natura eterogenea degli istituti accorpati (la giurisprudenza di nomofilachia riconosceva, ad esempio, la giurisdizione tributaria per la Tosap, e quella ordinaria per la Cosap; cfr., *ex multis*, Cass. 25451/2019), ha condotto a

differenti orientamenti in punto di giurisdizione.

Secondo un primo indirizzo (*ex multis*, CGT II° Friuli V.G. 38/2024; CGT Pordenone 65/2022; CGT Reggio Emilia 178/2022; CGT II° Liguria 799/2024, TAR Brescia 576/2023), la giurisdizione sul nuovo CUP spetterebbe al giudice tributario, in quanto, al di là del *nomen iuris* attribuito dal legislatore, al canone in questione andrebbe riconosciuta natura sostanziale di tributo.

Un altro orientamento (*ex multis*, TAR Lazio 3248/2022, Trib. Macerata 902/2023, Trib. Modena 41/2025) ritiene invece che la giurisdizione debba radicarsi in capo al giudice ordinario, *“in quanto trattasi di atti contenenti la quantificazione di mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi valenza provvedimentoale”* (Trib. Macerata 902/2023). La tesi si fonda non soltanto sul dato testuale, ma anche sulla considerazione che esso costituirebbe un riflesso della volontà del legislatore di creare un'entrata di natura patrimoniale, avente natura corrispettiva.

Un orientamento intermedio ritiene invece che si debba indagare caso per caso, dovendosi perciò distinguere, con riguardo al contenuto concreto della pretesa, fra il canone richiesto per la pubblicità e quello per la concessione di spazi ed aree.

In questo senso, CGT II° Liguria 799/2024 afferma che *“L'intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo”*, per cui il CUP *“in tema pubblicità si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava l'imposta in questione e la cui natura senza alcun dubbio era ed è tributaria. Tale assunto porta con sé l'affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree. Infatti, la formula utilizzata dal legislatore (canone "patrimoniale"), non ha alcun rilievo, al riguardo, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o non in presenza di un tributo”*; indagine, prosegue l'arresto in esame, da effettuare sulla scorta dei criteri indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 141/2009.

A parere del rimettente, tutte le prospettazioni colgono profili significativi della nuova disciplina, meritevoli di essere sottoposti al preventivo scrutinio del supremo organo nomofilattico.

Se è vero, come più volte espresso dal giudice delle leggi, che il *nomen iuris* non è decisivo ai fini dell'individuazione della natura tributaria o meno di una prestazione patrimoniale, non può tuttavia considerarsi priva di rilievo la volontà del legislatore di accorpare entrate di diversa natura in un unico canone di tipo patrimoniale, unificandone la disciplina e – in tesi – i rimedi giurisdizionali esperibili.

D'altro canto, è indubbio che il CUP continui a presentare caratteri spiccatamente tributari, quali la doverosità, la natura autoritativa del provvedimento (che non a caso è rappresentato da un avviso di accertamento esecutivo) ed il collegamento con un presupposto dotato di rilevanza economica, sussumibile nell'alveo del presupposto d'imposta tradizionalmente inteso.

La bontà della tesi intermedia, che vorrebbe ricondurre la fattispecie di cui alla lett. a) del comma 819 nell'alveo della giurisdizione ordinaria, e quella di cui alla lett. b) nell'alveo di quella ordinaria, appare inoltre suffragata dalla considerazione che il canone, seppur unitario, mantiene comunque una disciplina differenziata tra le due ipotesi sotto vari profili (quali, ad esempio, le modalità di determinazione del canone dovuto, previste, rispettivamente, dai commi 824 e 825, e la previsione di un soggetto obbligato in solido nella sola ipotesi di diffusione di messaggi pubblicitari, contenuta nel comma 823), potendosi con ciò fondatamente ritenere che, all'interno del canone unico, continuino a convivere una componente patrimoniale ed una tributaria, tali da richiedere una diversificazione dei rimedi giurisdizionali esperibili.

In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, visto l'art. 363-bis c.p.c

P.Q.M.

sottopone alla Corte di Cassazione la risoluzione della seguente questione di diritto: «se la

giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo concernente il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, di cui all'art. 1, commi 816 – 847, L. 160/2019, spetti sempre al giudice tributario, ovvero al giudice ordinario, ovvero ancora all'uno o all'altro in base al contenuto concreto della pretesa»;

sospende il presente procedimento fino alla decisione della Corte di Cassazione, salvo il compimento degli atti previsti dal secondo comma;

dispone che la presente ordinanza venga comunicata alle parti ed immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione.